C/2023/591

6.11.2023

Avviso riguardante la creazione di determinati contingenti tariffari a norma della misura di salvaguardia sull'acciaio in relazione alla modifica del regolamento (UE) 2020/2170

(C/2023/591)

Il 31 gennaio 2019 la Commissione europea («Commissione») ha istituito una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio («regolamento di salvaguardia definitivo») ([1]).

Il 3 ottobre 2023 la Commissione ha adottato un atto delegato per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti trasferiti in Irlanda del Nord ([2]). Secondo tale atto, determinati prodotti di acciaio originari del Regno Unito e spediti direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord sarebbero ammessi a beneficiare dei pertinenti contingenti tariffari dell'Unione quando sono trasferiti in Irlanda del Nord. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio non presentassero obiezioni entro due mesi, vale a dire entro il 3 dicembre 2023, la misura di salvaguardia sull'acciaio dovrebbe essere modificata creando contingenti tariffari specifici per i trasferimenti di determinate categorie di prodotti di acciaio, contemplate nell'atto delegato adottato dalla Commissione, originarie del Regno Unito e spedite direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord.

1 Definizione del prodotto

La modifica della misura di salvaguardia sull'acciaio riguarda cinque categorie di prodotti: fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili ([3]) (categoria 8), fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili ([4]) (categoria 9), barre di rinforzo ([5]) (categoria 13), grandi tubi saldati ([6]) (categoria 25A) e fili di acciai non legati ([7]) (categoria 28).

2 Ambito del procedimento

L'ambito di applicazione del presente procedimento si limita alla creazione di cinque contingenti tariffari specifici per i trasferimenti delle categorie 8, 9, 13, 25A e 28 originarie del Regno Unito e spedite direttamente da altre parti del Regno Unito in Irlanda del Nord.

3 Metodologia

La Commissione ritiene che la metodologia indicata di seguito sia la più opportuna per calcolare i volumi di tali nuovi contingenti tariffari:

a) utilizzare i dati statistici disponibili ([8]) per il periodo che va dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;

b) annualizzare tali dati per ottenere il volume che costituirebbe il contingente tariffario per un anno;

c) ripartire i volumi su base trimestrale in proporzione al numero di giorni di ogni trimestre.

Alla luce della metodologia indicata, l'allegato I del presente avviso contiene i volumi dei contingenti tariffari così ricavati per categoria di prodotto e origine su base annua.

([1]) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

([2]) Regolamento delegato del 3 ottobre 2023, della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell'Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord (C(2023) 6691) (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

([3]) Codici NC (a titolo informativo): 7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00.

([4]) Codici NC (a titolo informativo): 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80.

([5]) Codici NC (a titolo informativo): 7214 20 00, 7214 99 10.

([6]) Codici NC (a titolo informativo): 7305 11 00, 7305 12 00.

([7]) Codici NC (a titolo informativo): 7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90.

([8]) Dati disponibili provenienti dal sistema elettronico istituito a norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015.

3.1 ***Comunicazioni scritte***

La Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni esclusivamente sui nuovi contingenti tariffari proposti a seguito dell'adeguamento. Le osservazioni dovranno vertere unicamente sulla metodologia applicata per l'adeguamento dei contingenti tariffari.

Le osservazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro **10 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3.2 ***Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso***

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma limitate a **tre giorni supplementari**.

3.3 ***Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte***

Al fine di garantire la coerenza tra le comunicazioni e la loro rapida gestione e valutazione, la Commissione ha predisposto un **modello che le parti devono utilizzare per presentare le loro osservazioni**. Il modello è disponibile nell'allegato II del presente avviso.

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «*Limited*» («Diffusione limitata») ([9]). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 ([10]) e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 ([11]), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «*For inspection by interested parties*» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione a «diffusione limitata».

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste, comprese le deleghe in forma scannerizzata, tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

([9]) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3.2 dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

([10]) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

([11]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G, Unità G5
Ufficio: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi.

E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu.

4 **Programma**

L'obiettivo è quello di far entrare in vigore la modifica della misura di salvaguardia dell'UE relativa ai prodotti di acciaio a decorrere dal 1º gennaio 2024.

5 **Consigliere-auditore**

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa presentata dalle parti interessate e da terzi nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni che possono emergere nel corso del presente procedimento.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi di tali domande tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

6 **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([12]).

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm

([12]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO I

VOLUMI DEI CONTINGENTI TARIFFARI

Numero di prodotto	Categoria di prodotto	Codici NC	Assegnazione per paese (ove applicabile)	Anno 6		Aliquota del dazio supplementare
				Dall'1.1.2024 al 31.3.2024	Dall'1.4.2024 al 30.6.2024	
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili	7219 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00	Altri paesi	108 314,26	108 314,26	25 %
			Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)	13,13	13,13	25 %
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	Corea (Repubblica di)	49 010,58	49 010,58	25 %
			Taiwan	45 449,15	45 449,15	25 %
			India	30 376,69	30 376,69	25 %
			Sud Africa	26 432,63	26 432,63	25 %
			Stati Uniti	24 714,52	24 714,52	25 %
			Turchia	20 565,57	20 565,57	25 %
			Malaysia	13 029,20	13 029,20	25 %
			Altri paesi	52 263,55	52 263,55	25 %
			Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)	30,76	30,76	25 %

13	Barre di rinforzo	7214 20 00, 7214 99 10	Turchia	93 208,76	93 208,76	25 %
			Federazione russa	non applicabile	non applicabile	25 %
			Ucraina	43 393,39	43 393,39	25 %
			Bosnia-Erzegovina	33 531,95	33 531,95	25 %
			Moldova (Repubblica di)	28 025,13	28 025,13	25 %
			Altri paesi	136 103,03	136 103,03	25 %
			Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)	2 127,24	2 127,24	25 %
25.A	Grandi tubi saldati	7305 11 00, 7305 12 00	Altri paesi	118 743,72	118 743,72	25 %
			Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)	13,70	13,70	25 %
28	Fili di acciai non legati	7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90	Bielorussia	non applicabile	non applicabile	25 %
			Cina	77 963,72	77 963,72	25 %
			Federazione russa	non applicabile	non applicabile	25 %
			Turchia	50 733,63	50 733,63	25 %
			Ucraina	38 259,97	38 259,97	25 %
			Altri paesi	48 776,62	48 776,62	25 %
			Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)	187,47	187,47	25 %

ALLEGATO II

MODELLO PER LE COMUNICAZIONI

1. Qualora si vogliano presentare osservazioni sulla metodologia illustrata nella sezione 3 dell'avviso, si prega di spiegarne le ragioni **nel riquadro sottostante e in due pagine al massimo**, proponendo una metodologia alternativa. Se si desidera proporre alla Commissione una metodologia alternativa per il calcolo dei volumi dei contingenti tariffari, si prega di allegare i relativi calcoli riveduti **in un file Excel separato**.

2. Allego un file di calcolo Excel separato (barrare la casella se del caso)

A) Ragioni per una metodologia alternativa:

B) Metodologia alternativa: